

# SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVIII LEGISLATURA—

**Doc. IV**  
**n. 2-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE URRARO)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
A ESEGUIRE UN SEQUESTRO**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**ARMANDO SIRI**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 R.G.N.R.)  
per il reato di cui all'articolo 110, 648-ter1, 61-bis del codice penale  
(concorso nel reato di autoriciclaggio aggravato)**

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Milano  
il 30 luglio 2019**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 2019**

ONOREVOLI SENATORI.- In data 30 luglio 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione a eseguire un sequestro di due *computer* nella disponibilità del senatore Armando Siri in quanto potrebbero contenere corrispondenza, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 R.G.N.R.)

Il Presidente del Senato ha annunciato in Aula tale richiesta il 1° agosto 2019 e l'ha deferita alla Giunta in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 6 agosto, dell'11 settembre e del 2 ottobre 2019.

In data 29 agosto 2019 il senatore Siri ha fatto pervenire una memoria scritta. In data 30 settembre ha depositato un'istanza, a firma del proprio avvocato, rivolta alla Procura della Repubblica di Milano, finalizzata alla limitazione del perimetro di acquisizione del contenuto della memoria dei *computer* in uso allo stesso senatore.

La Giunta ha audito il senatore Siri nella seduta dell'11 settembre 2019. Nella seduta del 2 ottobre 2019 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a eseguire un sequestro di due *computer* nella disponibilità del senatore Armando Siri.

\* \* \*

#### a) Fatto

Dalla richiesta di autorizzazione si evince che il senatore Armando Siri risulta indagato - unitamente al signor Marco Luca Perini - per il delitto di cui agli articoli 110, 648 ter 1 e 61 bis del codice penale (concorso in autoriciclaggio aggravato).

Secondo l'imputazione gli indagati, in concorso tra loro, avendo partecipato alla commissione dei delitti di appropriazione indebita e amministrazione infedele in relazione ad alcune somme indebitamente corrisposte a titolo di finanziamento dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino

(di seguito anche BAC), avrebbero impiegato tale denaro per l'acquisto di immobili da concedere in locazione, utilizzando per il pagamento due assegni circolari emessi il 31 gennaio 2019 dalla Banca Popolare di Sondrio, tratti su un conto dedicato del notaio rogante, intestando la proprietà dell'immobile alla figlia del senatore Siri, così ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista. Sussisterebbe peraltro l'aggravante di aver commesso il fatto giovandosi del contributo di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Italia, San Marino).

L'autorità procedente riferisce in particolare che il senatore Siri, già sottosegretario ai Trasporti, ha ricevuto dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. un finanziamento a condizioni di particolare favore, in contrasto con i principi di sana e prudente gestione del credito e con violazione della normativa interna sammarinese.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a seguito di un'ispezione mirata, ha riscontrato, sia nell'ambito della concessione dell'affidamento al senatore Siri e sia in una concessione di affidamento alla società TF Holding S.r.l., la violazione della normativa interna e delle deleghe in essere in materia di concessione del credito. Le autorità giudiziarie di San Marino, investite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano con apposita commissione rogatoria ai sensi delle vigenti convenzioni europee in materia, hanno trasmesso alla stessa Procura la relativa relazione.

Allegando la relativa documentazione, il pubblico ministero rileva che l'importo ricevuto è stato effettivamente utilizzato dal senatore Siri per l'acquisto di un immobile a Bresso (Milano) ma, invece di essere trasferita al venditore, la somma sarebbe stata versata su un conto dedicato del notaio rogante, da cui poi sono stati tratti gli assegni necessari per finalizzare l'operazione. Il contratto di acquisto è stato concluso nel gennaio 2019 a nome della figlia del senatore Siri, la quale ha rilasciato contestualmente una procura

irrevocabile a vendere a favore del padre. Il valore locativo degli immobili in questione è stato stimato in euro 97.200 annui.

Sostanzialmente, secondo il pubblico ministero, le somme elargite al senatore Siri sarebbero state utilizzate per investimenti economici con l'intento di dissimularne l'origine, integrando gli estremi della fattispecie di cui all'articolo 648-ter1 del codice penale (autoriciclaggio).

Viene sottolineato che al finanziamento indicato avrebbe contribuito anche il capo della segreteria del sottosegretario Siri, signor Marco Luca Perini, il quale avrebbe poi avuto un ruolo determinante anche in un ulteriore finanziamento, concesso dalla BAC in assenza di garanzie reali e di adeguate garanzie personali alla società italiana TF Holding S.r.l.

Sulla base di tali premesse, l'autorità giudiziaria precedente ha emesso dei decreti di perquisizione da eseguirsi nei confronti sia di soggetti non indagati e sia nei confronti dell'indagato Marco Luca Perini, perquisizione svoltasi presso il domicilio di quest'ultimo nonché presso gli uffici allo stesso in uso a Milano, Viale Monte Santo n. 5 (presso la sede di FORMAPOLIS S.r.l., FLAT TAX PER L'ITALIA, ASSOCIAZIONE SPAZIO PIN) e a Milano, Viale Sondrio n. 5 (sede di SPAZIO PIN S.r.l.); di tali perquisizioni vengono allegati i relativi verbali.

La Procura di Milano rileva che la Guardia di Finanza delegata per l'esecuzione non ha proceduto al sequestro dei *computer* rinvenuti presso gli uffici di Viale Monte Santo n. 5.

Nel riportare testualmente le risultanze del verbale di perquisizione, riferisce infatti che "nel corso delle operazioni di servizio, con la collaborazione del sig. Perini, è stato individuato l'ufficio in uso allo stesso. All'interno dell'ufficio, posto sulla scrivania, era presente un PC [...]. Si precisa che nello stesso locale si trovava un altro PC, in evidente stato di inutilizzo [...].

Al contempo il sig. Perini ha anche precisato che sia il locale che i PC sopra identificati, erano nella disponibilità del Senatore Armando Siri, socio fondatore

dell'Associazione SPAZIO PIN, allorquando quest'ultimo si recava presso l'associazione.

I verbalizzanti hanno effettivamente riscontrato che sulla scrivania e nel locale erano presenti foto di famiglia, documenti, corrispondenza, riferibile al senatore Armando Siri e alla sua attività di parlamentare.

Contestualmente, alle ore 10.00 circa, interveniva sul luogo delle operazioni il senatore Armando Siri il quale, riconosciuto dai verbalizzanti, rivendicava da subito l'esclusiva disponibilità del locale e dei PC in argomento, ribadendone l'attuale utilizzo.

Pertanto, i verbalizzanti provvedevano a riferire telefonicamente al Comandante del Gruppo TMC del Nucleo PEF di Milano [...] delle circostanze sopra verificatesi, il quale sentito il parere del Pubblico Ministero [...] riferiva agli operanti di non procedere alla perquisizione del locale e di lasciare nella libera disponibilità della parte i richiamati PC, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria anche ai sensi dell'art. 68 della Costituzione Italiana".

Secondo la Procura di Milano, ai fini del proficuo svolgimento delle indagini sarebbe utile verificare se all'interno della memoria dei due *computer* - costituenti corpo del reato di autoriciclaggio per cui si procede - siano presenti documenti relativi ai due finanziamenti, in particolare atti che documentino passaggi formali, nonché documenti che contengano tracce di rapporti e accordi non riversati in forma ufficiale, che diano evidenza di rapporti, conversazioni e scambi di informazioni con i soggetti coinvolti nelle operazioni, tanto sul lato sammarinese quanto sul lato italiano, o comunque che abbiano ad oggetto le operazioni descritte.

Con riguardo al regime giuridico, la domanda fa riferimento all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento a "sequestro di corrispondenza"; secondo la Procura è infatti possibile che all'interno dei *computer* da sequestrare presso il signor Marco Luca Perini vi sia "corrispondenza di pertinenza del Senatore Armando Siri".

Ciò premesso, dopo aver precisato che i *computer* oggetto della richiesta non sono

stati cautelati, ed aver evidenziato l'interesse dell'ufficio ad entrare in possesso di tali reperti, il pubblico ministero chiede al Senato della Repubblica "l'autorizzazione ad eseguire il sequestro dei computer [identificati nella richiesta] nei confronti del Senatore Armando Siri".

Si ritiene utile sottolineare, ai soli fini della completezza della esposizione dei fatti, che dalla ricostruzione operata nel documento in esame emerge che i due computer si trovano attualmente nel locale che gli inquirenti stessi identificano come domicilio del senatore Siri, domicilio che è ravvisabile non solo nei locali adibiti ad abitazione in senso stretto ma anche in altri dei quali il parlamentare abbia la disponibilità. Di conseguenza il sequestro dei *computer* in questione (qualificato dal magistrato come sequestro di corrispondenza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione) può essere effettuato solo previo espletamento di un'attività di perquisizione nel domicilio *de quo*, necessaria agli inquirenti per entrare in possesso dei predetti apparecchi informatici. E sempre dal documento emerge che la polizia giudiziaria - sentito il parere del pubblico ministero - ha interrotto immediatamente la perquisizione in corso quando si è resa conto che il locale in questione era nella disponibilità di un parlamentare ed era quindi configurabile come domicilio dello stesso ai fini di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione ed in particolare ai fini dello svolgimento di attività di perquisizione domiciliare.

\* \* \*

#### b) Diritto

Si precisa preliminarmente che l'autorità giudiziaria qualifica la richiesta come sequestro di corrispondenza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, con riferimento evidentemente alla corrispondenza elettronica contenuta nei due *computer* identificati dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione.

Si fa presente sul piano metodologico che nell'istruttoria della richiesta di autorizzazione ad un sequestro di

corrispondenza tutte le valutazioni debbono essere circoscritte nel perimetro delle competenze della Giunta che, per un principio di separazione dei poteri, non possono sostanzialmente in una valutazione complessiva dell'accusa e specificamente sulla fondatezza della stessa, atteso che tale approccio metodologico presupporrebbe una autorizzazione a procedere *tout court* esistente prima della riforma del 1993 e tuttavia eliminata dall'ordinamento costituzionale a seguito della predetta riforma.

L'autorità giudiziaria, a seguito della riforma del 1993 relativa all'articolo 68 della Costituzione, non necessita più dell'autorizzazione a procedere del Senato per rinviare a giudizio un parlamentare e conseguentemente il perimetro della valutazione della Giunta non può investire l'accusa *tout court*, nemmeno per valutare il *fumus persecutionis* eventualmente sotteso alle decisioni dell'autorità giudiziaria relative all'esercizio dell'azione penale.

Le autorizzazioni a procedere in vigore dopo la riforma del 1993 sono infatti autorizzazioni *ad acta*, relative quindi a specifiche misure cautelari e a specifici mezzi di ricerca della prova. Se l'autorizzazione è *ad acta* (e non più *tout court*), allora la valutazione del *fumus persecutionis* deve limitarsi al singolo "atto" (e non più all'accusa nel suo complesso).

Rispetto al sequestro in questione nessun elemento relativo al *fumus persecutionis* è emerso. Peraltro nemmeno l'interessato ha eccepito la sussistenza di un *animus* persecutorio rispetto al sequestro, né comunque ha eccepito la palese e manifesta illegittimità dell'atto in questione (elemento sintomatico del *fumus* cosiddetto di terzo grado, ossia per illegittimità manifesta dell'atto).

Nel dibattito in Giunta più volte è stata prospettata un *fumus persecutionis* in relazione all'indagine, ma non in relazione allo specifico atto di sequestro.

Alcuni membri della Giunta hanno evidenziato che i *computer* si trovano nel locale che gli inquirenti stessi identificano come domicilio del senatore Siri, rilevando che il sequestro degli stessi (qualificato dal

magistrato come sequestro di corrispondenza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione) può essere effettuato solo previo espletamento di un'attività di perquisizione nel domicilio *de quo*, necessaria agli inquirenti per l'ingresso negli immobili in questione e per entrare quindi in possesso dei predetti apparecchi informatici ivi collocati. Secondo tale impostazione per effettuare la perquisizione del locale in questione, ove si trovano i *computer*, occorre la richiesta di autorizzazione alla perquisizione stessa, ai sensi del comma secondo dell'articolo 68 della Costituzione, mentre la richiesta di autorizzazione in titolo viene riferita dal pubblico ministero al solo sequestro di corrispondenza e quindi al solo terzo comma dell'articolo 68.

La questione posta esula dalle competenze della Giunta e del Senato, atteso che il Senato può concedere l'autorizzazione a procedere (ripetesi *ad acta*) solo per gli *acta* indicati nella richiesta di autorizzazione inviata dall'autorità giudiziaria. Se, in via meramente esemplificativa, l'autorità giudiziaria omette di chiedere l'autorizzazione a procedere per un atto per il quale è necessaria, incorre nella violazione di cui al comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, mancando una condizione di procedibilità.

Ma tale elemento potrà essere oggetto di eccezioni da parte dell'interessato in sede processuale e sarà comunque valutato dal giudice e in ultima analisi dalla Corte di Cassazione, che ove ravvisasse la mancanza di una condizione di procedibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale (ai fini quindi di una

valutazione di un profilo "codicistico") ne trarrebbe tutti gli effetti sul piano processuale. Gli effetti di un atto compiuto senza la condizione di procedibilità è l'inutilizzabilità processuale, come prevede il comma 4 dell'articolo 343 del codice di procedura penale.

La Giunta deve limitarsi a riscontrare che rispetto al singolo atto oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria (ossia il sequestro dei *computer*, *rectius* della corrispondenza contenuta negli stessi) non sussista alcun *fumus persecutionis*. Restano estranei al sindacato della Giunta i profili processuali relativi all'eventuale mancanza di una condizione di procedibilità rispetto ad un possibile e futuro atto di perquisizione prodromico al predetto sequestro. Peraltro il Senato non è a conoscenza se i due *computer* siano o meno ancora nel domicilio del parlamentare o se siano stati spostati in altro luogo e quindi anche sotto tale profilo il rilievo sollevato da alcuni membri della Giunta non risulta fondato ed è comunque estraneo alle competenze del Senato.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione di un sequestro di due *computer* nella disponibilità del senatore Armando Siri in quanto potrebbero contenere corrispondenza.

URRARO, *relatore*